



COMUNE DI CASALBORE

PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

n. 5 del 06/05/2021

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta svolta in videoconferenza.

OGGETTO: Aliquote I.M.U. per l'anno 2021. Determinazioni.

L'anno duemilaventuno, addì sei del mese di Maggio, alle ore 16.30, in videoconferenza, a causa delle formalità prescritte dalla vigente legge in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, tra cui il divieto di accesso al pubblico, con inviti diramati in data utile e trasmissione in diretta streaming, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RAFFAELE FABIANO	<i>SINDACO</i>	PRESENTE
EMILIO SALVATORE	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
ETTORE TUTOLO	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
PIERFRANCESCO IGNELZI	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
ANTONIETTA OLIVITO	<i>CONSIGLIERE</i>	ASSENTE
AZZURRA PARADISO	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
CONSUELA RESCE	<i>CONSIGLIERE</i>	ASSENTE
ENZO PERRELLA	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
PIERFRANCESCO RESCE	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
DOMENICO DE MATTEIS	<i>CONSIGLIERE</i>	ASSENTE
PAOLO GAMBAROTA	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE

ASSEGNATI n. 11

PRESENTI n. 8

ASSENTI n. 3

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Michele Pavone**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità dell'adunanza dal numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Relaziona sull'argomento il **Sindaco**, il quale, preliminarmente, ricorda l'entrata in vigore, a far data dal 1° Gennaio 2014, dell'Imposta Unica Municipale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. L'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) risultava composta dall'**IMU** (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e assimilate e rurali strumentali, dalla **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili), componente per servizi indivisibili comunali e dalla **TARI** (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2020 (Legge n. 160/2019) la I.U.C., nella sua formulazione originaria è stata soppressa, in quanto rimanevano solo la T.A.R.I. e l'I.M.U., oggi accorpata alla T.A.S.I. Inoltre, la stessa norma prevedeva la cessazione dei benefici per i pensionati iscritti all'A.I.R.E., in precedenza esentati dal pagamento dell'I.M.U. Questi concittadini per l'anno 2020 sono stati tenuti al versamento dell'imposta. Dal 2021, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 all'art. 1 comma 48 ha previsto che *“ A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”* Ad ogni buon fine, per quanto concerne le tariffe I.M.U. per l'anno 2021 l'Ente ha deciso di confermare le aliquote già determinate per l'anno 2020. Questa decisione dell'Ente conferma la linea dell'Amministrazione di non voler ulteriormente aggravare la condizione dei nuclei familiari, già pesantemente colpiti dalla pandemia da Covid-19. Quindi passa ad analizzare nel dettaglio le aliquote stabilite per le diverse categorie, precisando che l'I.M.U. è esente per i terreni agricoli. Infine, ricorda che il termine per la determinazione della T.A.R.I. da parte delle Amministrazioni Comunali è stato rinviato a Giugno, in attesa che l'A.T.O. Rifiuti possa esprimersi sul P.E.F. redatto dai soggetti gestori del Servizio di Igiene Urbana. Infine da lettura del parere favorevole alla proposta di deliberazione espresso dal Revisore dei Conti, Dott. Giampiero Atonna.

Interviene il consigliere **Paolo Gambarota**, il quale rimarca come la tassazione I.M.U. sia ancora particolarmente alta, considerato che la sommatoria delle aliquote I.M.U. + T.A.S.I. raggiunge la percentuale del 10,60 per mille, ovvero il massimo consentito dalla legge. Per questa ragione, pur comprendendo le ragioni dell'Amministrazione circa l'esigenza di garantirsi un determinato gettito, in sede di redazione del bilancio di previsione, ritiene che sarebbe stato preferibile valutare l'opportunità di introdurre esenzione per talune categorie. Preannuncia, pertanto, la propria astensione dal voto.

Chiusa la discussione, il **Sindaco** invita il Consiglio Comunale ad approvare la determinazione delle aliquote I.M.U. per l'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.M.U. e della T.A.S.I., fermo restando quelle riguardanti la T.A.R.I.;

Visto che con deliberazione di **Consiglio Comunale n. 5 del 18 Giugno 2020** sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote I.M.U.:

- 1) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- 2) aliquota 10,6 per mille per tutte le altre abitazioni e aree fabbricabili;**
- 3) aliquota 10,6 per mille per i fabbricati di categoria D;**
- 4) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;**
- 5) esenti i terreni agricoli.**

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno

2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Atteso che:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere - dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- - il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- - che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atto che ad oggi non risulta emanato il decreto né predisposta l'applicazione sopra citati e che pertanto si procede all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU 2021 con la stessa modalità del 2020;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito I.M.U. un importo pari ad euro 242.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2021 ad euro 41.292,61;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili I.M.U. il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 %, le altre sono esenti;
- 2) tutte le altre abitazioni ed aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 %;
- 3) fabbricati di categoria D: aliquota pari al 1,06 %;
- 4) fabbricati rurali strumentali (non anche l'abitazione principale), ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito con la Legge n. 133/1994 (Comune Montano): aliquota pari al 0,10 %;
- 5) terreni agricoli (Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993): esenti;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del settore finanziario, Dott.ssa Miretta Grasso;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Resce e Gambarota), resi ed accertati legalmente, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote I.M.U. per l'anno 2021:

- 6) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 %, le altre sono esenti;
- 7) tutte le altre abitazioni ed aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 %;
- 8) fabbricati di categoria D: aliquota pari al 1,06 %;
- 9) fabbricati rurali strumentali (non anche l'abitazione principale), ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito con la Legge n. 133/1994 (Comune Montano): aliquota pari al 0,10 %;
- 10) terreni agricoli (Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993): esenti;

B) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il giorno 1° gennaio 2021;

C) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 Ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

D) Di dichiarare, con separata votazione che ha dato l'esito di n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Resce e Gambarota), il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. to **Avv. Raffaele Fabiano**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Dott. Michele Pavone**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - numero 251h. registro pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Dalla Residenza Municipale, li 25 MAG 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Dott. Michele Pavone**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Pavone

PARERI

Sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza come segue:

Parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
F. to **Dott. ssa Miretta Grasso**

Parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
F. to **Dott. ssa Miretta Grasso**

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 25 MAG 2021



Il Segretario Comunale